

ACCORDO DI RETE

“Progetto relativo alla produzione di materiali digitali ai fini dello sviluppo della metodologia CLIL”

- VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone : “le PP. AA. possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- VISTO l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;
- VISTO l'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 275/1999 che consente espressamente l'adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990;
- VISTO l'art. 33 del D.I. n. 44/2001 che prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- VISTI i DD.PP.RR. nn. 88/2010 e 89/2010 che dispongono il riordino dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dell'istruzione tecnica e liceale;
- VISTA la graduatoria delle scuole assegnatarie dei finanziamenti per le proposte progettuali e la produzione di materiali digitali finalizzate alla sensibilizzazione e diffusione della metodologia CLIL di cui al Decreto Direttoriale n. 938 del 15 settembre 2015, come pubblicato sul sito dell'USR al link www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo_17017_23_novembre_2015/
- CONSIDERATO che le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente intendono collaborare per l'attuazione di iniziative comuni di progettazione in relazione alla riforma del secondo ciclo d'istruzione;
- CONSIDERATO che dal quadro normativo su richiamato emerge la necessità e possibilità per le scuole di stipulare accordi di rete di comune interesse, nella fattispecie di “formazione-aggiornamento, di ricerca, sperimentazione e sviluppo del personale”;
- PRESO ATTO che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti Organi Collegiali delle scuole aderenti;
- ATTESO che il Liceo Linguistico “G. Falcone” è stato individuato, acquisitane la disponibilità, quale scuola capofila per la gestione della rete e della attività di formazione e aggiornamento in oggetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, tra le Istituzioni Scolastiche di seguito riportate:

<i>Istituzione Scolastica Fondatrice</i>	<i>Associata</i>	<i>Sede</i>	<i>Rappresentante legale</i>
Liceo Linguistico “G. Falcone”		Bergamo	D.S. Gloria Farisé
I.S.I.S. “Betty Ambiveri”		Presezzo (BG)	D.S. Rosarita Rota
Liceo “L. Federici”		Trescore B.rio (BG)	D.S. Elio Manzoni
Istituto “Mamoli”		Bergamo	D.S. Gambardella Giovanna
Istituto “Natta”		Bergamo	D.S. Maria Amodeo

Istituto "Rigoni Stern"	Bergamo	D.S. Carmelo Scaffidi
Istituto "Turolto"	Zogno	D.S. Claudio Ghilardi
Istituto Vittorio Emanuele	Bergamo	D.S. Lorena Peccolo
Istituto "Serafino Riva"	Sarnico	Dott. Valeriano Varani

SI CONVIENE E SI STIPULA UN ACCORDO DISCIPLINATO DAI SEGUENTI ARTICOLI:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e il progetto costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

ART. 2 - DEFINIZIONE

Per associati "fondatori" si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo e citate in premessa.

Per associati "aderenti" si intendono le Istituzioni scolastiche che aderiscono successivamente al progetto e ne condividono finalità e contenuti.

ART. 3 - FINALITA'

Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla progettazione di percorsi didattici finalizzati alla concretizzazione del profilo in uscita determinato dai DD.PP.RR. nn. 88/2010 e 89/2010 del 15 Marzo 2010, alla formazione del proprio personale per lo sviluppo delle competenze professionali e al miglioramento della qualità dei servizi erogati.

ART. 4 - OGGETTO

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, che vi aderiscono col proprio personale docente, per la produzione di percorsi e materiali relativi alla progettazione CLIL, allo scopo di creare specifiche competenze afferenti alla riorganizzazione della didattica in relazione alla riforma della scuola secondaria di secondo grado.

Art. 5 - DURATA

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell'attività di formazione indicata nell'allegato programma .

ART. 6 - SCUOLA CAPOFILA

Il Liceo Linguistico "G. Falcone" di Bergamo, attraverso il suo legale rappresentante, assume il ruolo di capofila della rete.

ART. 7 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA'

La Scuola capofila si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in cui si svolgerà l'attività.

ART. 8 - RISORSE FINANZIARIE

Le scuole aderenti alla rete incentiveranno l'attività dei docenti coinvolti nelle attività di ricerca didattica, progettazione e sperimentazione con propri fondi dell'a.s. 2014-2015.

ART. 9 – NORME FINALI

L'accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all'albo e per il deposito presso la segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola.

Le Istituzioni Scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l'esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.

Art.10 - Allegati

Fanno parte integrante del presente accordo le delibere degli Organi Collegiali previste dall'art. 7 del DPR 8 Marzo 1999 n. 275.

Bergamo, 1 ottobre 2015

Per l'Istituto Superiore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gloria Farise'

Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93